

Circolare n°4 del 30/03/2026 - Agevolazioni fiscali per investimenti in Start-up innovative e PMI innovative

Gentili Clienti,

Con la presente Circolare riteniamo opportuno introdurre una panoramica aggiornata sulla disciplina delle Start-up innovative e delle PMI innovative, introdotta dal D.L. n. 179/2012 (c.d. “Decreto Crescita 2.0”) e dal D.L. n. 3/2015.

Le Start-up innovative sono società di capitali che operano nell’ambito dello sviluppo di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. L’accesso a tale qualifica è subordinato al possesso di specifici requisiti previsti dalla legge, tra cui limiti dimensionali, oggetto sociale, di struttura e si perfeziona tramite l’iscrizione in una sezione speciale del Registro delle Imprese.

Le PMI innovative seguono una disciplina analoga, sono imprese di capitali che devono altresì dimostrare un adeguato livello di innovazione con requisiti dimensionali differenti rispetto alle Start-up e senza limiti temporali di costituzione.

Di seguito si presenta una tabella riepilogativa delle tematiche che saranno approfondite nei paragrafi successivi, compresa la modifica delle detrazioni.

ARGOMENTO	ART. del DL 179/2012
1. Requisiti delle start-up innovative e PMI innovative	Art. 25-26
2. Remunerazione tramite strumenti finanziari	Art. 27
3. Disapplicazione della disciplina delle società di comodo	Art. 26 co.4
4. Esonero costi dell’imposta di bollo e altri diritti	Art. 26 co.8
5. Proroga ripianamento perdite d’esercizio	Art. 26 co. 1
6. Crowdfunding e Smart&Start	Art. 30
7. Fail Fast	Art. 31
8. Agevolazioni per le persone fisiche	
9. Confronto tra start-up innovative e PMI innovative	

1. REQUISITI DELLE START-UP INNOVATIVE E PMI INNOVATIVE

La startup innovativa è un'impresa caratterizzata da un significativo contenuto tecnologico e in possesso dei requisiti stabiliti dalla disciplina di riferimento, contenuta nel **D.L. 179/2012**, così come modificato dalla **Legge annuale sulla concorrenza 193/2024**.

Per ottenere e mantenere lo status di **startup innovativa**, l'impresa deve attestare la sussistenza dei requisiti richiesti mediante **autocertificazione** e presentarla tramite la compilazione dell'apposito modello predisposto dal Registro delle Imprese.

La **startup innovativa** deve rispettare i seguenti requisiti oggettivi:

1. innanzitutto, si tratta di una **società di capitali** (anche in **forma cooperativa**) costituita da non più di **60 mesi**;
2. rientra nella definizione di micro, piccola o media impresa secondo i criteri definiti nella raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, ossia avere meno di 250 dipendenti, un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro o un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro;
3. è residente in Italia oppure, purché abbia una sede produttiva o filiale in Italia, in uno Stato membro dell'Unione europea o aderente allo Spazio economico europeo;
4. ha un valore della produzione annua a partire dal secondo anno di iscrizione al registro non superiore a **5 milioni di euro**;
5. non distribuisce e non ha distribuito utili;
6. ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, **lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, senza svolgere attività prevalente di agenzia o consulenza**;
7. non è stata costituita e **non deriva da operazioni societarie di fusione, scissione o cessione di azienda o ramo d'azienda**;
8. non è **quotata su mercati regolamentati o su sistemi multilaterali di negoziazione (MTF)**.

Inoltre, una società può essere considerata start up innovativa se possiede **almeno uno** dei seguenti requisiti soggettivi:

1. le **spese in ricerca e sviluppo** sono maggiori o uguali al 15% del maggiore valore tra costo e valore totale della produzione;
2. impiega personale **altamente qualificato** (almeno 1/3 dottori di ricerca, dottorandi o ricercatori, oppure almeno 2/3 con laurea magistrale);
3. è titolare, depositaria o licenziataria di almeno un **brevetto** o titolare di un **software registrato**.

Le startup innovative, una volta effettuata l'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese, vi possono permanere per i primi 3 anni dalla data di iscrizione; tuttavia, la legge 16 dicembre 2024, n. 193, inserendo all'art. 25 del D.L. 179/2012 i nuovi **commi 2-bis e 2-ter**, ha introdotto importanti modifiche al relativo regime di permanenza.

In particolare, è ora previsto che, una volta concluso il terzo anno dalla data di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese, la permanenza in tale sezione possa essere estesa fino ad un massimo di **complessivi cinque anni**, a condizione che la startup innovativa soddisfi almeno uno dei requisiti:

- incremento al 25 per cento della quota delle spese di ricerca e sviluppo;
- stipulazione di almeno un contratto di sperimentazione con una pubblica amministrazione;

- registrazione di un incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell'impresa o comunque individuati alla voce A1) del conto economico, di cui all'articolo 2425 del codice civile, o dell'occupazione, superiore al 50 per cento dal secondo al terzo anno;
- costituzione di una riserva patrimoniale superiore a 50.000 euro, attraverso l'ottenimento di un finanziamento convertendo oppure eseguendo un aumento di capitale a sovrapprezzo che porti ad una partecipazione non superiore a quella di minoranza da parte di un investitore terzo professionale, di un incubatore o di un acceleratore certificato, di un investitore vigilato, di un business Angel ovvero attraverso un equity crowdfunding svolto tramite piattaforma autorizzata, e incremento al 20 per cento della quota delle spese di ricerca e sviluppo;
- ottenimento di almeno un brevetto.

Inoltre, il nuovo **comma 2-ter** prevede ora che il **termine di permanenza complessiva nella sezione speciale del Registro delle imprese, pari a cinque anni, possa essere ulteriormente esteso per periodi aggiuntivi di due anni** ciascuno, fino ad un massimo di **quattro anni ulteriori**, e dunque **fino ad un totale di nove anni**, qualora ricorra almeno uno dei requisiti previsti per il passaggio alla fase di "scale-up":

- aumento di capitale a sovrapprezzo da parte di un organismo di investimento collettivo del risparmio, di importo superiore a 1 milione di euro, per ciascun periodo di estensione;
- incremento dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell'impresa o comunque individuati alla voce A1) del conto economico, di cui all'articolo 2425 del codice civile, superiore al 100 per cento annuo.

Le **PMI innovative**, invece, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 24/01/2015, n. 3, convertito dalla L. 24/03/2015, n. 33, presentano alcune differenze dalle startup.

Per essere qualificate come PMI innovative, le imprese devono:

- Rientrare nella **definizione europea di PMI** (Raccomandazione 2003/361/CE)
- L'ultimo bilancio dev'essere certificato;
- Essere costituite come **società di capitali**, anche in forma cooperativa;
- Avere la **sede principale in Italia o in un altro Stato membro dell'UE**, ma con una sede produttiva o filiale in Italia;
- Non essere quotate su un mercato regolamentato, ma possono essere quotate su sistemi multilaterali di negoziazione – a differenza delle start-up;
- Non essere iscritte nella sezione speciale del registro delle imprese come start-up innovative, ma devono iscriversi in altra sezione apposita del registro;
- Possedere almeno **due dei seguenti requisiti**:
 - o **spese in ricerca e sviluppo pari ad almeno il 3%** (e non il 15%) del maggiore valore tra costo e valore totale della produzione;
 - o impiego come dipendenti o collaboratori, **almeno 1/5** della forza lavoro complessiva, di **personale altamente qualificato** (dottorato di ricerca) o **1/3** se dotati di laurea magistrale;
 - o essere **titolari, depositarie o licenziatarie di almeno una privativa industriale** relativa a un'invenzione, oppure **titolari dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario**, registrato presso l'apposito registro.

Le PMI innovative non sono soggette a limiti temporali di costituzione e, a differenza delle start-up, hanno la facoltà di distribuire utili. Inoltre, possono derivare da operazioni societarie quali fusioni, scissioni o cessioni di azienda o di ramo d'azienda.

Milano

Via Carducci, 32
Tel +39 02 855.031
milano@tcapartners.it

Milano Area Legale

Via Carducci, 32
Tel +39 02 366.336.63
legal@tcapartners.it

Torino

Piazza Carlo Felice, 18
Tel +39 011 538.386
torino@tcapartners.it

Roma

Via Boncompagni, 93
Tel +39 06 97.27.37.88
roma@tcapartners.it

Le startup innovative, per non perdere i benefici e gli incentivi previsti dalla legge, possono diventare PMI innovative. Per ottenere questo status, l'impresa deve prima di tutto rientrare nei limiti dimensionali stabiliti a livello europeo per le PMI. Deve inoltre avere una delle forme societarie ammesse (S.r.l., S.p.A., S.a.p.A. o cooperativa per azioni) e presentare un bilancio certificato. Infine, deve rispettare tutti gli altri requisiti previsti per le PMI innovative.

2. REMUNERAZIONE TRAMITE STRUMENTI FINANZIARI

L'articolo 27 del D.L. 179/2012 ha introdotto il meccanismo del "Work for Equity", applicabile alle Startup Innovative e alle PMI Innovative iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese. Tale regime agevolato consente alle società di remunerare amministratori, dipendenti, collaboratori continuativi e consulenti esterni mediante l'attribuzione di strumenti finanziari — quali azioni, quote, strumenti finanziari partecipativi o diritti di opzione — emessi direttamente dalla società. Questa modalità favorisce una maggiore partecipazione dei destinatari alla crescita aziendale, allineando i loro interessi a quelli dell'impresa e preservando la liquidità societaria.

Work for Equity innesca quindi un regime agevolato, il valore delle azioni, quote o diritti di opzione attribuiti non è soggetto a IRPEF e non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente o assimilato del beneficiario al momento dell'attribuzione, di conseguenza non costituisce base imponibile né ai fini fiscali né ai fini contributivi.

È prevista la tassazione differita, che si applica al momento in cui il beneficiario decide di monetizzare la propria partecipazione. Il reddito generato è qualificato come reddito diverso di natura finanziaria (plusvalenza o capital gain), e viene pertanto assoggettato a tassazione sostitutiva con aliquota del 26%, anziché essere incluso nella base imponibile del reddito da lavoro dipendente e quindi soggetto alla tassazione progressiva IRPEF.

Il beneficio fiscale decade nel caso in cui gli strumenti finanziari o i diritti assegnati siano riacquistati dalla start-up innovativa, dalla società emittente, ovvero da qualsiasi soggetto che direttamente controlli o sia controllato dalla start-up innovativa, o che sia controllato dallo stesso soggetto che controlla la start-up innovativa (art. 27, comma 1, D.L. n. 179/2012). In tali ipotesi, il reddito derivante dall'operazione viene nuovamente qualificato come reddito da lavoro dipendente o autonomo, a seconda della natura del rapporto intercorrente tra il beneficiario e la società.

3. DISAPPLICAZIONE DELLA DISCIPLINA DELLE SOCIETÀ DI COMODO

Ai sensi dell'art. 26 co. 4 del D.L. 179/2012, per le start-up innovative è prevista la disapplicazione della disciplina in materia di società di comodo, di cui all'art. 30 della L. 724/94.

Tale normativa consente alle start-up innovative di non essere soggette alla disciplina delle società non operative, anche qualora non raggiungano i parametri minimi di operatività previsti dalla normativa generale, facilitando la fase iniziale di attività, quando le società innovative possono trovarsi in situazioni di redditività ridotta o negativa a causa degli investimenti in ricerca e sviluppo.

4. ESONERO COSTI DELL'IMPOSTA DI BOLLO E ALTRI DIRITTI

L'articolo 26, comma 8, del D.L. 179/2012 ha introdotto un beneficio per le start-up innovative, prevedendo l'esonero dal pagamento dell'imposta di bollo, dei diritti di segreteria e del diritto annuale dovuto alle Camere di commercio.

Milano

Via Carducci, 32
Tel +39 02 855.031
milano@tcapartners.it

Milano Area Legale

Via Carducci, 32
Tel +39 02 366.336.63
legal@tcapartners.it

Torino

Piazza Carlo Felice, 18
Tel +39 011 538.386
torino@tcapartners.it

Roma

Via Boncompagni, 93
Tel +39 06 97.27.37.88
roma@tcapartners.it

5. PROROGA RIPIANAMENTO PERDITE D'ESERCIZIO

L'articolo 26, comma 1, del D.L. 179/2012 introduce una disciplina che consente per le start-up innovative, in caso di riduzione del capitale superiore a un terzo, la proroga di un anno per il ripianamento delle perdite d'esercizio. In caso di riduzione del capitale sotto il minimo legale, l'assemblea convocata dagli amministratori può rinviare la decisione di ricostituire il capitale alla chiusura dell'esercizio successivo, evitando lo scioglimento immediato della società. Nel regime ordinario, invece, il Codice Civile stabilisce che, per le società a responsabilità limitata (art. 2482-bis c.c.) e per le società per azioni (art. 2446 c.c.), qualora il capitale si riduca di oltre un terzo per perdite, gli amministratori devono convocare l'assemblea senza indugio e, se entro l'esercizio successivo la perdita non viene coperta, il capitale deve essere ridotto proporzionalmente. In caso di riduzione al di sotto del minimo legale, si applicano le disposizioni degli artt. 2482-ter e 2447 c.c., che impongono la ricostituzione del capitale o la trasformazione/scioglimento della società entro l'esercizio stesso, senza possibilità di proroga.

6. CROWDFUNDING E SMART&START

Il crowdfunding è uno strumento che consente alle imprese di raccogliere capitali da investitori utilizzando portali online autorizzati, ricevendo contributi finanziari in cambio di quote societarie.

Smart&Start Italia è un incentivo istituito con decreto del 24 settembre 2014 per sostenere la nascita e lo sviluppo di startup innovative ad alto contenuto tecnologico su tutto il territorio nazionale, misura gestita da Invitalia per conto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, è finanziata anche con risorse del PNRR, di cui una quota destinata alle startup femminili.

Sono finanziabili progetti tecnologici o innovativi, compresi quelli sull'economia digitale, intelligenza artificiale e valorizzazione della ricerca

Le spese ammissibili sono tra 100.000 e 1,5 milioni di euro e riguardano beni strumentali, tecnologie, brevetti, servizi specialistici e personale. Il finanziamento copre fino all'80% dei costi e fino al 90% per startup femminili o giovanili, con contributo a fondo perduto nel Centro-Sud.

7. FAIL FAST

L'articolo 31 del D.L. 179/2012 stabilisce che "la start up innovativa non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle previste dal capo II dalla legge n. 3/2012", consentendo così alle start-up la possibilità di accedere a procedure diverse da quelle previste dalla legge fallimentare e di accedere quindi alle disposizioni in tema di composizione di crisi da sovraindebitamento.

Tale regime preferenziale favorisce una risoluzione tempestiva delle situazioni di insolvenza e contribuisce a limitare l'impatto sociale dell'indebitamento, soprattutto per le persone fisiche e i soggetti tradizionalmente non fallibili.

Ai sensi del D.lgs. 13 settembre 2024, n. 136 (c.d. "Correttivo ter"), le start-up innovative diverse dalle imprese minori hanno inoltre la facoltà di richiedere, con domanda presentata esclusivamente dal debitore, l'accesso agli ulteriori strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza previsti dal codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, inclusa l'apertura della liquidazione giudiziale. Quest'ultima rappresenta la procedura attraverso la quale, quando gli strumenti preventivi risultano inadeguati a risolvere la crisi, il tribunale procede alla liquidazione del patrimonio aziendale al fine di estinguere i debiti secondo l'ordine di priorità stabilito dalla legge.

8. AGEVOLAZIONI PER LE PERSONE FISICHE

Il D.L. 179/2012 prevedeva un regime ordinario di agevolazioni fiscali per gli investimenti in start-up innovative, strutturato su una detrazione IRPEF pari al 30% dell'importo investito. Tuttavia, a decorrere dal 1° gennaio 2026, a

Milano

Via Carducci, 32
Tel +39 02 855.031
milano@tcapartners.it

Milano Area Legale

Via Carducci, 32
Tel +39 02 366.336.63
legal@tcapartners.it

Torino

Piazza Carlo Felice, 18
Tel +39 011 538.386
torino@tcapartners.it

Roma

Via Boncompagni, 93
Tel +39 06 97.27.37.88
roma@tcapartners.it

causa della mancata proroga dei benefici, tale regime ordinario è stato sospeso e i relativi vantaggi fiscali non sono più accessibili. Al momento non è noto se e quando tali agevolazioni verranno rinnovate.

Tuttavia, è previsto un regime agevolato cosiddetto 'de minimis' con una detrazione IRPEF significativamente superiore, pari al 65% dell'investimento effettuato nel capitale sociale di start-up innovative. Questo regime è soggetto a specifiche limitazioni: l'impresa beneficiaria non deve superare un plafond complessivo di 300.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari consecutivi, l'agevolazione è riservata alle sole start-up innovative entro il terzo anno di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese, e l'investimento deve essere mantenuto per una durata minima di tre anni.

9. CONFRONTO TRA START-UP INNOVATIVE E PMI INNOVATIVE

Pur essendo disciplinate da normative affini, le start-up innovative e le PMI innovative presentano differenze significative che è opportuno evidenziare:

Aspetto	Start-up innovative	PMI innovative
Limiti temporali	Costituita da non più di 60 mesi	Nessun limite
Distribuzione utili	Non ammessa	Ammessa
Spese R&S	≥ 15% (requisito alternativo)	≥ 3% (requisito alternativo)
Personale qualificato	≥ 2/3 con laurea magistrale (requisito alternativo)	≥ 1/3 con laurea magistrale (requisito alternativo)
Requisiti alternativi	Almeno 1 su 3	Almeno 2 su 3
Certificazione bilancio	Non richiesta	Richiesta da revisore contabile

Infine, si evidenzia la recente iniziativa della Commissione europea relativa al 28esimo regime (EU Inc.), ossia un nuovo sistema normativo opzionale ideato per agevolare la costituzione e lo sviluppo delle imprese innovative a livello europeo. In merito all'avanzamento di tale proposta presso le sedi europee competenti, verrà eventualmente predisposta una circolare dedicata.

Lo Studio rimane a disposizione per approfondire le tematiche trattate con i clienti interessati.

Cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

TCA - Triberti Colombo & Associati